



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle

ORDINANZA n°44/2010

Il Capo del Circondario Marittimo di Caorle;

- VISTO** il "Regolamento interno per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico della Darsena Mariclea redatto dalla Società Cooperativa Mariclea Club s.n.c. con sede in via dei Pioppi, 34 — Eraclea (VE);
- VISTA** la Circolare n° 47 datata 05.08.1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dalla quale risulta che la disciplina del transito attiene ad aspetti di gestione del demanio marittimo oggi di competenza del Comune di Eraclea;
- VISTA** la Circolare prot. n. M_TRA/PORTI/855 PROT. EMERG. datata 23.09.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente come oggetto "Infrastrutture al servizio della nautica da diporto e disposizioni per l'ormeggio delle unità in transito";
- VISTO** Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77 - (*Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997*) e della Legge 88/2001;
- VISTO** il Decreto Legislativo n° 182 del 24.06.2003 — "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTA** la nota pervenuta in data 27.03.2010 dalla Società Cooperativa Mariclea Club s.n.c. con la quale è stato trasmesso il nuovo Regolamento interno per l'esercizio e l'uso del Porto Turistico di Mariclea;
- CONSIDERATO** che la competenza in materia di sicurezza della navigazione marittima permane in capo all'Autorità Marittima;
- RITENUTO OPPORTUNO** approvare un nuovo testo regolamentare, in linea con la nuova legislazione in materia di demanio marittimo, in particolare che distingua le competenze dell'Amministrazione Marittima da quelle del Comune di Eraclea;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 62, 63, 80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

- Art.1** E' approvato il Regolamento del Porto Turistico della Darsena Mariclea allegato alla
resente Ordinanza che ne fa parte integrante ed inscindibile che entra in vigore
dalle 08:00 del giorno 07.09.2010;
- Art.2** E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la
presente Ordinanza;
- Art.3** I contravventori alla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisce più grave
reato ovvero più grave illecito amministrativo, saranno perseguiti ai sensi degli artt.
1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione del Codice della
Navigazione nonché ai sensi degli artt. 53, 54, 55 e 56 del Dlgs 18 luglio 2005
n°171.

Caorle,_06 settembre 2010

IL COMANDANTE
T.V. (CP) **Marcello MONACO**



REGOLAMENTO DI DARSENA

TERRITORIO DELLA DARSENA

ART. 1

Il presente regolamento stabilisce norme comportamentali obbligatorie nei rapporti tra il Mariclea Club soc. coop., concessionaria della darsena e i Soci e loro ospiti.

ART. 2

La darsena è dotata di strutture fisse, impianti ed attrezzature per il suo funzionamento e beni di proprietà del Mariclea Club.

ART. 3

Sul territorio della concessione non sono permessi insediamenti di terzi né alcun tipo di attività commerciali e non, se non autorizzati per iscritto dagli organi preposti. E' proibito il campeggio.

GESTIONE DELLA DARSENA

ART. 4

La responsabilità del buon funzionamento della darsena e i criteri di utilizzo delle strutture, impianti e attrezzature, e la garanzia del rispetto delle norme di carattere ecologico e ambientale, sono del C.d.A. che delega il Capo Scalo per la conduzione operativa.

ART. 5

Al personale preposto compete la sorveglianza della darsena e degli ingressi, l'autorizzazione alla sosta e al transito di persone, automezzi e imbarcazioni, seguendo le disposizioni del Capo Scalo.

ART. 6

Il Capo Scalo coordina le operazioni di dragaggio per il mantenimento dei fondali della darsena e dei canali di accesso al mare, disponendo gli orari del personale preposto e le modalità di funzionamento dell'impianto relativo in ottemperanza alle delibere del C.d.A. Assicura il monitoraggio del fondale del canale di accesso e della darsena, segnala eventuali variazioni alla Segreteria che provvederà ad affiggere l'avviso relativo ed eventualmente segnalare la variazione alla Capitaneria di Porto di Caorle. Spetta al Socio informarsi sulle maree e sull'agibilità dell'accesso in rapporto al pescaggio della sua imbarcazione.

NORME DI COMPORTAMENTO IN DARSENA

ART. 7

L'area in concessione, terreno e specchio d'acqua, è patrimonio comune, che dev'essere salvaguardato e rispettato da tutti, con particolare riguardo alle vigenti leggi; sono quindi vietati scarichi di immondizie e oggetti vari fuori degli appositi contenitori e scarichi fuori bordo di detersivo, di liquido inquinante e spurghi di sentina. Prima di scaricare oli e batterie esausti ed oggetti di scarto negli appositi contenitori deve essere preavvisato il personale di Darsena.

In darsena è vietato l'uso del WC marino. E' vietato accendere fuochi e comunque di trasgredire le norme di sicurezza antincendio. E' altresì vietato praticare in darsena attività natatorie, surfing e pescare da banchine e pertinenze. Infine è rigorosamente vietato arrecare disturbo con rumori molesti, schiamazzi e canti, soprattutto negli orari di riposo, dalle ore 23.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.30.

ART. 8

Gli allacciamenti agli erogatori di energia elettrica ed acqua vanno mantenuti per il tempo strettamente necessario, evitando sprechi. Il Socio, qualora necessiti di usufruire di detti servizi durante la sua assenza dalla darsena, deve avvisare il personale di sorveglianza, assumendosi comunque la responsabilità per ogni eventuale conseguenza.

ART. 9

Il Socio che intende utilizzare le attrezzature, lo spazio cucina e le stoviglie del Mariclea deve prenotarsi presso la Segreteria. Le chiavi della cambusa e del gas verranno consegnate solo ai Soci i quali si renderanno responsabili dell'utilizzo appropriato di quanto sopra nell'area destinata al ristoro, e solo in quella, e si impegneranno a rimettere in



ordine e pulire le cose utilizzate ed a riconsegnare le chiavi in Segreteria. Il Socio esonera il Mariclea ed il personale dipendente da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, danno a terzi o a se stesso, eventualmente provocati durante l'uso delle suddette attrezzature e beni. Ai Soci viene inoltre richiesto un comportamento decoroso all'interno dei vari locali della sede, rispettando il divieto di fumare ed adottando un abbigliamento adeguato.

ART. 10

E' vietato liberare animali domestici in darsena: i cani vanno tenuti al guinzaglio ed in caso di imbrattamenti il proprietario è tenuto ad effettuare le necessarie pulizie.

E' vietato abbandonare imbarcazioni, gommoni, tavole a vela, motori, attrezzi, indumenti od altri oggetti ingombranti nel territorio della darsena, nelle acque limitrofe e sulle passerelle. Natanti ed oggetti di valore, se recuperati dal personale di sorveglianza, verranno riconsegnati ai proprietari dietro rimborso delle spese di recupero e custodia. Nel caso in cui i proprietari non fossero rintracciabili, le cose abbandonate potranno essere acquisite dal Club dopo 90 (novanta) giorni.

ART. 11

Il Socio che per qualsivoglia ragione causasse danno o infortuni a terzi o a se stesso, è chiamato a risponderne personalmente. E' obbligo quindi osservare in darsena le seguenti disposizioni prudenziali.

- Le imbarcazioni non devono superare i due nodi e quelle a vela dovranno navigare o manovrare solo a motore.
- Si dovranno evitare inutili emissioni di gas di scarico, moti ondosi ed accelerazioni.
- L'ormeggio deve essere idoneo e a regola d'arte marinaresca.
- l'allacciamento elettrico alle colonnine deve essere effettuato con cavi e spine a norma.
- Le banchine non dovranno essere ingombrate con oggetti vari o con strutture pendenti da imbarcazioni troppo accostate (gruette, passerelle etc.). Il personale preposto è tenuto ad intervenire sia suggerendo all'utente le misure più idonee per l'ormeggio, sia provvedendo all'uopo direttamente se l'imbarcazione non è presidiata, senza per questo dispensare il titolare dalle proprie responsabilità. Durante il transito in darsena gli autoveicoli dovranno procedere a passo d'uomo. E' vietato parcheggiare i tender nei piazzali. Quando il tender è ormeggiato all'imbarcazione non deve creare intralcio alle imbarcazioni vicine e non deve creare ostacolo alla navigazione nel canale.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

ART. 12

I Soci sono tenuti a corrispondere annualmente, in via anticipata, una quota associativa, il cui ammontare dovrà essere stabilito dal C.d.A. Il pagamento della stessa dovrà essere effettuato entro il 31/10, cioè prima dell'inizio del nuovo anno sociale. Dopo tale data il Socio moroso, che fino all'avvenuto pagamento resta sospeso da ogni diritto sociale, dovrà corrispondere gli interessi a tasso legale ed una penale pari al 25% della quota stessa, oltre alle spese postali e telefoniche per eventuali solleciti e comporta l'avvio della procedura prevista all'art. 9 dello Statuto. L'eventuale ulteriore inadempienza da parte del Socio equivale a recesso per dimissioni.

Il Socio ha l'obbligo di compilare e consegnare in Segreteria il modulo di autocertificazione e/o il documento di navigazione, per l'inserimento nel relativo "Registro" ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione. Nella circostanza il Socio si rende garante che l'imbarcazione è in regola con le prescrizioni di legge. E' fatto inoltre obbligo al Socio di informare la Segreteria allorché ritiene di assentarsi con la propria imbarcazione per più di un giorno, lasciando quindi momentaneamente il posto a disposizione del Club. I posti barca rimasti disponibili per assenza del Socio assegnatario possono essere utilizzati per accogliere imbarcazioni di clienti. Nei posti barca lasciati liberi il Socio non può lasciare tender o altro.

(PARTE COFRUITORI) ART. 13

Il Socio che intende usufruire del posto barca assegnato e della propria imbarcazione con altre persone, potenziali frequentatori abituali della darsena, non suo familiare (coniuge e figli), deve presentare domanda alla Segreteria, corredata dei dati anagrafici dei Cofruidori:

- se il Cofruitore è comproprietario della barca il Socio dovrà allegare alla domanda il documento idoneo a dimostrare tale comproprietà

- se il Cofruitore è persona diversa, il Socio dovrà allegare alla domanda un'autocertificazione dalla quale risulti di aver dato la disponibilità della barca in modo gratuito riconoscendo applicabili le penalità dell'art. 76 dei D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di autocertificazioni mendaci.

Il Socio è tenuto al versamento di una quota annuale stabilita dal C.d.A.

Il Socio che non notifica la cofruizione è soggetto all'applicazione dell'articolo 9 dello Statuto.

ART. 14

A ciascun Socio spetta il diritto di godimento di un posto barca a terra (deriva) o in acqua sottoscrivendo il numero di azioni necessarie per il suo conseguimento secondo la seguente tabella:

posto a terra o ormeggio da 6 mt	114 azioni
ormeggio da 7 mt	121 azioni
ormeggio da 9 mt	141 azioni
ormeggio da 10 mt	163 azioni

viene quindi eliminata la figura del socio senza Posto Barca.

ART. 15

L'anzianità pregressa dei Soci è quella risultante dalla lista Soci depositata in segreteria.

Eventuali nuovi Soci assumeranno l'anzianità in base alla data di ingresso al Mariclea Club.

MOVIMENTI DELLE PERSONE, DEGLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE NELLE AREE.

ART. 16

Ai Soci è concesso di parcheggiare temporaneamente l'autovettura (una per Posto Barca e munita di regolare contrassegno) nelle aree all'uopo destinate, limitatamente agli spazi disponibili. Al Socio verranno forniti, contro cauzione, uno o due dispositivi per l'apertura del cancello d'ingresso. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui sopra, il Socio sarà richiamato dalla Segreteria ed invitato a regolarizzare la propria posizione, in caso contrario potranno essere presi nei suoi confronti tutti i provvedimenti necessari. Ove non sia reperibile il legittimo proprietario, è riconosciuta al club la facoltà di spostare l'autovettura che dovesse intralciare le attività della darsena e nei casi si presenti tale necessità per motivi di sicurezza. Chi si assenta dalla darsena con la propria imbarcazione per più giorni ha l'obbligo di parcheggiare l'autovettura, provvista di contrassegno, in zona indicata dal personale di darsena, è invitato a lasciare le chiavi in Segreteria.

Il parcheggio dei campers e dei veicoli di analogo ingombro è consentita solo in apposita area, con esclusione di ogni forma di campeggio.

ART. 17

Per rimessaggi e lavori alle imbarcazioni sono a disposizione dei Soci appositi piazzali ed attrezzature che dovranno essere prenotati in Segreteria alle condizioni e tariffe deliberate dal C.d.A.

La pulizia delle carene deve essere effettuata solo dal personale dipendente, nell'area all'uopo destinata. Gli altri lavori di manutenzione straordinaria delle imbarcazioni devono essere preventivamente autorizzati dalla direzione che ne indicherà le modalità. Il club non risponde dei danni alle attrezzature e alle cose di proprietà del Socio durante tali operazioni.

ORMEGGI E ASSEGNAZIONE POSTI BARCA

ART.18

Ogni Socio deve ormeggiare la propria imbarcazione nel posto numerato di sua pertinenza, usando cime e parabordi idonei di sua proprietà. Il diritto di ormeggio è strettamente personale, non è trasferibile. Nell'eventualità trovasse il proprio posto occupato da altra imbarcazione, il Socio dovrà rivolgersi esclusivamente al personale postposto. Nella darsena è vietato dar fondo all'ancora.

ART. 19

L'assegnazione dei posti barca e la variazione del diritto di godimento vengono deliberati annualmente dal C.d.A. esaminando le proposte della commissione Posti Barca nominata dallo stesso.

In tale contesto il Socio più anziano per iscrizione nel libro soci, purché presente nella specifica lista di attesa da almeno un intero anno sociale, ha sempre diritto di priorità sulle nuove assegnazioni.

ART. 20

I posti barca sono gestiti esclusivamente dal Club. E' quindi esclusa ogni forma di gestione individuale volta a conseguire introiti od altri vantaggi diretti od indiretti da parte del singolo Socio.

Il diritto di godimento occorrente per ormeggiare un'imbarcazione di tipo e misura specifica ad un determinato posto può essere acquisito dal Socio, anche se temporaneamente sprovvisto di imbarcazione, come segue:

- mediante l'adeguata partecipazione azionaria (statuto art.5-6)
- con la procedura di cui al successivo art.21.

L'imbarcazione può essere ormeggiata soltanto se di tipo e misure consentite dall'ampiezza del posto barca assegnato per diritto.

La relativa tariffa sarà commisurata al suddetto posto, salvo che il Socio, possedendo un'imbarcazione di misura inferiore, abbia richiesto e potuto ottenere l'assegnazione di altro posto barca commisurato alle dimensioni della stessa. Il Socio che intende rinunciare al posto, per evitare l'applicazione della relativa tariffa annuale, deve far pervenire segnalazione scritta alla Segreteria entro il 30 Novembre. Ogni imbarcazione introdotta in darsena da parte del Socio senza i requisiti richiesti e gli adempimenti previsti dal presente regolamento, se potrà essere accolta, verrà assoggettata a tariffa particolare stabilita dal C.d.A. 11 Socio che chiede un posto barca di dimensioni maggiori del proprio diritto di godimento è soggetto ad una tariffa maggiorata evidenziata nel listino prezzi del Mariclea.

ART. 21

Per ottenere un nuovo posto o cambiare posto di ormeggio, i Soci devono far pervenire entro il 30 Novembre domanda scritta alla Segreteria, specificando dimensioni e tipo di imbarcazione. La Commissione Posti Barca, esaminerà le domande procedendo come segue:

- vaglierà i diritti di precedenza acquisiti dagli interessati con l'anzianità nel Libro Soci e nella specifica lista di attesa;

-verificherà se esiste lo spazio disponibile per accogliere l'imbarcazione, considerandone le caratteristiche e le dimensioni;

- terrà conto, per le richieste pervenute dopo il 30 novembre, dell'esistenza di impedimenti dovuti a contratti con Clienti;

-infine, in seguito a delibera del C.d.A., verrà notificato per iscritto l'avvenuta assegnazione.

In caso di risposta negativa, la relativa documentazione verrà tenuta in evidenza, in attesa che si verifichino le circostanze favorevoli al suo accoglimento. Il Socio in lista di attesa, cui è stato offerto il nuovo "diritto di godimento", deve rilasciare accettazione presso la Segreteria entro venti giorni dalla comunicazione, adeguando la propria partecipazione azionaria, aggiornata ai valori correnti. Trascorso tale termine, decadendo l'offerta, verrà meno il decorso della propria anzianità nella Lista stessa.

REGOLAMENTO SOSTA A TERRA DELLE IMBARCAZIONI

ART. 22

Sosta a terra invernale: I Soci che intendono lasciare a terra la loro imbarcazione per tutto il periodo invernale (ottobre/marzo) devono fare domanda alla segreteria entro la fine di settembre. La Commissione Posti Barca esaminerà le domande e concederà la sosta a terra tenendo conto dei posti disponibili dando la precedenza ai Soci che non hanno usufruito di questo servizio l'anno precedente.

E' obbligatorio effettuare il varo dell'imbarcazione entro il 15 aprile per lasciare posto a coloro che devono fare carena. I Soci che non rispettano questa data dovranno pagare i giorni aggiuntivi sulla base delle tariffe clienti scontate del 50%.. La sosta a terra invernale è soggetta a tariffa che viene deliberata dal C.d.A.

Sosta breve: i Soci che intendono effettuare la sosta a terra per far carena devono fare domanda alla segreteria che definisce con il Capo Scalo il programma di alaggi e vari. La sosta è gratuita e non può durare più di un mese.



TARIFFE

ART.23

Le tariffe di ormeggio e dei vari servizi a pagamento sono deliberate annualmente dal C.d.A. ed elencate in apposite tabelle disponibili in Segreteria. Il C.d.A. stabilisce la categoria di ogni Posto Barca tenendo conto della lunghezza, larghezza e posizione del posto stesso ed espone il piano del porto in segreteria.

La Commissione Posti Barca esamina le caratteristiche delle imbarcazioni, rilevate dai rispettivi documenti di navigazione, da autocertificazione e/o mediante accertamento e, in base all'ingombro effettivo totale dell'imbarcazione, definisce il Posto Barca da assegnare e la conseguente tariffa. Eventuali interventi non previsti in tariffario ed in via eccezionale richiesti, verranno singolarmente vagliati ed autorizzati. In caso di insolvenza del Socio, potrà essere attivata la procedura prevista dall'art. 9, mentre è riconosciuta al Club la facoltà di mettere a terra l'imbarcazione del Socio.

ART. 24

I pagamenti da parte dei Soci delle tariffe ormeggio e/o di ogni altro corrispettivo dovuto dovranno avvenire entro 30 giorni dall'invio della fattura. In caso di ritardato pagamento, oltre agli interessi di mora a tasso legale, verrà addebitata al Socio una penale pari al 25% dell'importo dovuto. In caso di inadempienza prolungata di ulteriori 30 giorni, potranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 9 dello Statuto.

VARIE

ART. 25

L'impianto gru deve essere manovrato esclusivamente dal Personale dipendente o tecnico abilitato che dovrà attenersi alle istruzioni ricevute. Ogni altra persona, non autorizzata, assistente alla manovra, assume personalmente i rischi a cui va incontro. L'alaggio, il varo ed il trasporto sull'invaso devono essere sempre prenotati per tempo dall'interessato e sono a titolo oneroso come da tariffario. Durante le suddette operazioni il Socio deve prendere le opportune cautele e segnalare tutte le sporgenze della parte immersa dello scafo che potrebbero nella circostanza danneggiarsi.

PARTE FINALE

ART. 26

Il Mariclea Club, a copertura di taluni rischi, ha stipulato una polizza assicurativa, visibile presso la Segreteria. L'avvenuta assegnazione del posto barca non implica in nessun caso la presa in custodia dell'imbarcazione e degli accessori, i quali resteranno nella disponibilità ed affidamento al Socio.

ART 27

Il Socio che per qualsiasi ragione dovesse arrecare danni ad altre imbarcazioni o a cose di proprietà del Club o di terzi, è obbligato a riferire l'accaduto alla Segreteria.

ART.28

Il Socio che intende alienare la propria imbarcazione può affidare incarico alla Segreteria, impegnandosi a versare, ad avvenuta cessione, il rimborso spese previsto.

In caso di vendita e concomitante nuovo acquisto la seconda imbarcazione potrà rimanere sull'invaso a terra oppure all'ormeggio, se disponibile, per un periodo massimo di trenta giorni senza pagare corrispettivo; trascorso tale periodo, previa disponibilità di un posto barca, verrà applicata al Socio la tariffa prevista per la normale clientela. In caso di vendita a terzi senza concomitante acquisto, la stessa imbarcazione può rimanere all'ormeggio o nell'invaso a terra, in forma gratuita solo dal 01 ottobre sin alla scadenza della quota ormeggio il 31 dicembre.

La provvisoria cofruizione del posto comporta (se l'imbarcazione è venduta in data antecedente il 01 ottobre) l'obbligo del pagamento della tariffa stabilita dal C.d.A.

Al 31 dicembre la posizione del cofruitore cesserà e dovrà essere regolamentata dal contratto previsto per i clienti, salvo disponibilità di Posto Barca.

ART. 29

Il C.d.A. affida la direzione ed il coordinamento delle attività sportive ad apposita Commissione Sportiva. Detta Commissione potrà avvalersi delle attrezzature e degli impianti disponibili. Al fine di favorire l'attività sportiva, il C.d.A. può mettere a disposizione dei Soci le proprie imbarcazioni e un limitato numero di posti a terra per derive, in uso anche ad un familiare, contro corresponsione di una quota annuale stabilita dal C.d.A. Anche se non è obbligatorio, ma è molto importante, ai soci è richiesto di aderire alla Federazione competente per il tipo di attività nautica da ciascuno esercitata.

Si raccomanda ai soci di issare sempre il Guidone Sociale. E' invece obbligatorio issarlo in occasione delle regate sociali. I Soci che partecipano ad attività velica agonistica hanno l'obbligo di partecipare a nome del Mariclea Club.

ART. 30

Con l'iscrizione il Socio accetta il presente regolamento e si obbliga a rispettarlo. In caso di mancata osservanza verranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9 dello Statuto.

ART. 31

Con il fatto stesso del loro rapporto con il MARICLEA CLUB, Soci ed utenti a qualsiasi titolo dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento e si impegnano a rispettarlo. Per tutto quanto non espressamente contemplato vigono Codice Civile e norme correlate. Foro competente: Venezia.

